



02022-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
ROSA PEZZULLO
LUCA PISTORELLI
ANGELO CAPUTO
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1091/2020
CC - 11/12/2020
R.G.N. 25475/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/02/2020, la Corte di appello di Cagliari ha rigettato la richiesta di rescissione proposta nell'interesse di (omissis) in relazione alla sentenza del 18/07/2019 (irrevocabile il 03/12/2019) con la quale il Tribunale di Oristano lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di appello ha rilevato che: il decreto del 10/11/2016 che dispose il giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano non fu notificato al difensore di fiducia Avv. (omissis), ma, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., all'Avv. (omissis), che nessun rapporto aveva con l'imputato; in apertura del

dibattimento l'imputato fu dichiarato assente sull'erroneo presupposto che la notifica nei suoi confronti fosse andata a buon fine e in nessun momento fu rilevato l'errore in cui era incorsa la cancelleria scambiando i due Avvocati (omissis); (omissis) sostiene di aver avuto conoscenza del procedimento e della condanna solo il 03/01/2020 in occasione di un accesso al fascicolo processuale effettuato, su sua delega, dall'Avv. (omissis) , mentre sempre il 03/01/2020 anche l'Avv. (omissis) , difensore dell'imputato nel giudizio di merito, ebbe accesso al fascicolo, sicché, a distanza di un mese esatto dall'irrevocabilità della sentenza tanto (omissis), quanto il suo difensore di fiducia ebbero accesso al fascicolo, il che, tuttavia, non consente di ritenere dimostrato che il condannato non abbia avuto conoscenza, per giunta in modo incolpevole, della celebrazione del processo a suo carico; (omissis) nominò il difensore di fiducia nella persona dell'Avv. (omissis) in occasione dell'esecuzione di un decreto di perquisizione (che riportava in dettaglio l'addebito di bancarotta patrimoniale e documentale poi trasfuso nell'imputazione) il 27/03/2015; (omissis) ricevette poi notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (25/05/2015), della richiesta di rinvio a giudizio e della fissazione - per il 10/11/2016 - dell'udienza preliminare (19/5/2016); il difensore di fiducia Avv. (omissis) partecipò al processo di primo grado in prima persona (udienze del 03/10/2017; 23/01/2018; 11/10/2018; 31/01/2019; 14/03/2019; 16/05/2019) o attraverso sostituti (udienza 17/05/2018, per la quale nominò quale sostituto l'Avv. (omissis) ; udienza del 18/07/2019, al cui esito fu letto il dispositivo, per la quale nominò quale sostituto l'Avv. (omissis)). La Corte di appello, per un verso, osserva che le informazioni ricevute dal condannato (compresa la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare) rendono gravemente colposo il suo eventuale disinteresse per il processo, mentre, per altro verso, rileva che la durata del processo protrattasi per due anni e mezzo e con un'istruttoria dibattimentale assai articolata rendono assurdo che non vi sia stato alcun contatto tra l'imputato e il suo difensore di fiducia per calibrare le attività difensive e per il necessario scambio di informazioni.

2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione (omissis) l, attraverso il difensore avv. Silvio Sanna, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'esclusione dell'incolpevole mancata conoscenza del processo. La Corte di appello non ha considerato che (omissis) il 27/03/2015 fu identificato ed elesse domicilio presso la propria residenza, mentre la cancelleria effettuò la notifica non al domicilio

eletto, ma, a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., con una *pec* all'avv. (omissis) , mai nominato.

3. Con requisitoria scritta del 06/09/2020, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Delia Cardia ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

Non vengono in rilievo gli "indici di conoscenza" del processo (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) quali l'elezione di domicilio, perché le notifiche non risultano effettuate presso lo stesso (ed anzi, come si vedrà, essa assume una particolare valenza nel caso di specie), né la nomina del difensore di fiducia (in quanto la citazione dell'imputato non è stata fatta – sia pure erroneamente – presso il difensore nominato), sicché gli argomenti della Corte di appello – incentrati sulla partecipazione del difensore effettivamente nominato all'istruttoria dibattimentale – sono riconducibili a quelle «situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate» (Sez. U, Ismail, cit.), modalità che, nel caso di specie, non danno conto di una colpevole mancata conoscenza dello svolgimento del processo.

D'altra parte, come questa Corte ha avuto modo di rilevare, «il requisito della "incolpevole mancata conoscenza delle celebrazioni del processo" non assume altro significato se non quello di escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a cui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare» (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze); in questa prospettiva, la richiesta di rescissione richiamava il verbale – esistente in atti – nel quale (omissis) dichiarava domicilio presso la propria abitazione, il che imponeva al giudice della rescissione – nella valutazione circa l'"incolpevole mancata conoscenza delle celebrazioni del processo" – la considerazione di tale dichiarazione e dell'aspettativa che essa fondava circa la comunicazione degli avvisi presso l'abitazione del richiedente.

La ravvisata carenza motivazionale impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scutto, Rv. 210016), anche, se del caso, attraverso l'acquisizione di «documentazione integrativa», qualora sia «necessario chiarire

aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari.


Così deciso il 11/12/2020.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo
Angelo Caputo

Il Presidente

Gerardo Sabeone
Gerardo Sabeone



[Handwritten signature]